

Le importazioni

Le merci che provengono da Paesi extra Unione Europea per essere immesse in consumo all'interno del territorio dell'Unione doganale europea devono essere importate.

Le regole che disciplinano le operazioni che vengono realizzate tra l'Unione Europea (UE) e i Paesi terzi sono stabilite, in modo uniforme, su tutto il territorio comunitario dai [Regolamenti 2913/92/CEE](#) (recante il "codice doganale Comunitario") e [2454/93/CE](#) (recante le disposizioni di attuazione del codice).

L'importazione di un bene comporta, da una parte, la presentazione della merce in dogana e dall'altra il pagamento dei diritti di confine e dell'imposta sul valore aggiunto. Si definiscono pertanto "importazioni" i beni introdotti in Italia, da qualunque soggetto (imprenditore, privato, professionista ecc...) e provenienti da Paesi o Territori extra Unione Europea. L'introduzione nel territorio nazionale di questi beni costituisce una operazione imponibile in Italia, secondo le regole applicabili alle operazioni imponibili interne; tali beni dopo essere stati importati vengono detti "nazionalizzati".

Dal punto di vista operativo, in linea generale, l'operatore che intende importare un bene deve presentare alla dogana una dichiarazione su apposito modello denominato DAU (Documento Amministrativo Unico).

Al DAU di regola bisogna allegare:

- la fattura commerciale (che indica la natura, la qualità e la quantità della merce che si vuole importare, nonché il corrispettivo dovuto dal compratore);
- i documenti di trasporto;
- le eventuali licenze, garanzie e autorizzazioni;
- documenti o i certificati speciali richiesti da apposite legislazioni.

Tra le operazioni che costituiscono importazioni possiamo annoverare:

- le operazioni di *immissione in libera pratica*;
- le operazioni di *perfezionamento attivo*;
- le operazioni di *ammissione temporanea* su suolo nazionale, di beni indicati nel codice doganale comunitario, destinati ad essere riesportati senza aver subito alcuna modifica;
- le operazioni di *reimportazione* di beni a scarico di un'esportazione temporanea di merci comunitarie;
- le operazioni di *immissione in consumo* dei beni provenienti da Monte Athos, dalle Isole Canarie e dai Dipartimenti francesi d'oltremare;
- le operazioni di *reintroduzione* di beni esportati in precedenza fuori dall'Unione Europea.

Novità sul tema

Importazione temporanea di mezzi di trasporto da Paesi Extra-UE

Con la nota Prot. 31094 pubblicata l'11 marzo 2015, l'Agenzia delle dogane commenta e riporta il testo del Regolamento di esecuzione UE n. 2015/234 riguardante l'importazione temporanea di mezzi di trasporto destinati ad essere utilizzati da soggetti privati Intra-Ue

- [Nota Agenzia delle dogane n°31094 dell'11 marzo 2015](#)

Importazioni di beni: le dogane chiariscono quale valore indicare nella dichiarazione d'intento
L'Agenzia delle dogane chiarisce la compilazione del nuovo modello della dichiarazione d'intento per le operazioni d'importazione, per le quali, occorre indicare il valore "presunto" dell'operazione che non potrà coincidere con il valore di effettivo utilizzo del plafond

- [Nota 17631/RU Agenzie delle Dogane](#)

Altre Norme, Prassi e Giurisprudenza

- [Regolamento CEE 12 ottobre 1992 n.2913](#)
- [Regolamento CE 2 luglio 1993 n.2454](#)